

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Pietro Abbritti, dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 28 Gennaio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CAIROLI (Presidente della Società US Lario), GIORGIO BRESSANI (all'epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), ENRICO TETTAMANTI (Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl - (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014).

Il deferimento

La Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Marco Cairolì, Giorgio Bressani, Enrico Tettamanti, le Società US Lario e Calcio Como Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Marco Cairolì, Presidente della Società US Lario, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, non avendo provveduto a firmare personalmente il modulo di tesseramento del 28.08.2009, relativo al calciatore Daniele Quetti e per aver demandato tale compito ad un proprio collaboratore, che ha, dunque, apposto una firma apocrifà;
- Giorgio Bressani, all'epoca dei fatti segretario generale della Società Calcio Como Srl, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per aver permesso che il modulo di tesseramento del 28.08.2009 del calciatore Daniele Quetti fosse sottoscritto unicamente della madre dello stesso e non, come prevede la normativa, dal calciatore e dal legale rappresentante della Società, nel caso di specie US Lario, che non era presente e aveva demandato il compito ad un proprio collaboratore, il quale aveva, dunque, apposto una firma apocrifà; ed in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF per aver approntato la variazione di tesseramento a titolo temporaneo di Daniele Quetti per il Calcio Como;
- Enrico Tettamanti (soggetto che risulta avere svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nell'interesse della Società Calcio Como Srl), ex art. 1, comma 5, del CGS, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver preso parte al volontario aggiramento della normativa federate, perpetrato tesserando, per un brevissimo periodo di tempo, il calciatore Quetti per la Società US

Lario, con conseguente e quasi immediato passaggio alla Società Calcio Como, al fine di non pagare il dovuto premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio;

- US Lario, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente Cairoli;

- Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati Bressani, Montesano e Fossati, nonché al Tettamanti (soggetto che risulta avere svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nell'interesse della Società Calcio Como Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS).

Il patteggiamento

Alla riunione del 4.12.2014 il deferito Giorgio Bressani, la Società Calcio Como Srl e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 18.12.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giorgio Bressani e la Società Calcio Como Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giorgio Bressani, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Calcio Como Srl, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per i Signori Marco Cairoli e Enrico Tettamanti, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno;
- per la Società US Lario, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Per le parti deferite nessuno é comparso.

I motivi della decisione

La Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che, con comunicazione datata 11 novembre 2009, trasmessa alla Procura federale, la Società Sondrio Calcio, ha segnalato un presunto comportamento elusivo della normativa federale posto in essere della Società Calcio Como Srl, al fine di non corrispondere il premio di preparazione, previsto dall'art. 96 NOIF, spettante alla citata Società Sondrio Calcio, per il calciatore Daniele Quetti.

Al riguardo, va rilevato che il calciatore Daniele Quetti risultava essere stato tesserato, nelle stagioni calcistiche 2007/2008 e 2008/2009, per la Società Sondrio Calcio. In data 28.08.2009 il citato giocatore si è tesserato per la Società US Lario, a seguito della proposta di Enrico Tettamanti, soggetto che collaborava con la Società Calcio Como (pur non essendo tesserato per la stessa nella stagione sportiva 2009-2010).

Nel corso delle indagini che hanno portato al deferimento oggetto del presente procedimento, è stato ascoltato (il 18 gennaio 2010) il Presidente della US Lario, Marco Cairoli, il quale: - ha confermato di aver tesserato per la propria Società il calciatore Daniele Quetti, riconoscendo il rapporto di collaborazione tra la propria Società e la Società Calcio Como Srl; - ha ammesso di non aver firmato personalmente il modulo di tesseramento, ma di aver autorizzato un proprio collaboratore ad apporre la firma per suo conto, in quanto si trovava altrove e vi era una urgente necessità di ottenere il tesseramento del giocatore.

Nel corso delle medesime indagini, in data 15 gennaio 2010 è stato ascoltato il calciatore Daniele Quetti, il quale ha: - ammesso di essere transitato per la Società US Lario, prima di essere tesserato per la Società Calcio Como; - riconosciuto che le tre firme sul proprio modulo di tesseramento del 28 agosto 2009 erano state apposte unicamente dalla madre, in quanto lo stesso giocatore ed il padre si trovavano altrove.

Il 21 gennaio 2010 è stato ascoltato il padre del calciatore, Bartolomeo Quetti, il quale ha confermato quanto affermato dal figlio circa le firme apposte sul modulo di tesseramento, dichiarando che la moglie era stata da lui autorizzata ad apporre le stesse per suo conto e per conto del figlio.

In sede di audizione, in data 4 febbraio 2010, Giampaolo Montesano, allenatore di base matr. 27.231, tesserato nella stagione sportiva 2009-2010 per la Società Calcio Como, ha ammesso che il tesseramento, prima per la Società US Lario e, nell'immediato, per il Calcio Como, era una operazione volta complessivamente all'elusione della normativa federale relativa ai premi di preparazione.

Il 5 febbraio 2010 è stato ascoltato anche Luca Fossati, allenatore di base matr. 36.436, Allenatore del Settore giovanile della Società Calcio Como, tesserato per la stagione sportiva 2009-2010, il quale ha confermato di aver fatto da tramite per il temporaneo passaggio del calciatore alla US Lario e, di aver visto nel giorno in cui veniva apposta la firma sul modulo di tesseramento del Quetti, la madre dello stesso e Tettamanti Enrico, definito "collaboratore" della Società Calcio Como

Il 9 febbraio 2010 è stato, infine, ascoltato Giorgio Bressani, Segretario Generale del Calcio Como, il quale ha: - inizialmente, dichiarato che il modulo di tesseramento del 28.08.2009 era stato firmato in sua presenza dal calciatore e dai suoi genitori; - poi, precisato di essere stato lui stesso ad approntare la variazione di tesseramento a titolo temporaneo del calciatore Daniele Quetti a favore del Calcio Como. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, tali dichiarazioni risultano contraddittorie. In particolare, risulta poco convincente la prima delle affermazioni del Bressani, considerando che la successiva precisazione risulta legata al fatto che gli è stato fatto notare che le firme sul modulo erano state apposte unicamente dalla madre del giocatore e, quindi, egli non avrebbe potuto assistere alla firma del modulo da parte del calciatore e dei suoi genitori.

Ciò posto, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità dei deferiti per le ragioni di seguito indicate.

Marco Cairoli, Presidente della Società US Lario, risulta aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, omettendo di sottoscrivere personalmente il modulo di tesseramento del calciatore Daniele Quetti del 28 agosto 2009, permettendo ad un collaboratore di apporre la propria firma apocrifia sullo stesso modulo.

Gianpaolo Montesano ha eluso volontariamente e consciamente la normativa federale prevista dall'art. 96 delle NOIF, al fine di evitare di versare il premio di preparazione spettante alla Società Sondrio Calcio per la formazione del calciatore Daniele Quetti, in tal modo, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (per il quale la Procura federale ha deciso di procedere con autonomo atto di deferimento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico, innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico).

Luca Fossati, operando come tramite nel temporaneo passaggio del calciatore Quetti alla Società US Lario e, poi, al Calcio Como, ha eluso la normativa relativa al pagamento del premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio (previsto dall'art. 96, comma 1, delle NOIF), violando, tra l'altro, l'art. 38, comma, 1 del Regolamento del Settore Tecnico (per il quale la Procura federale ha deciso di procedere con autonomo atto di deferimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico, dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico).

Enrico Tettamanti, infine, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del CGF, va considerato responsabile delle condotte ascrittegli (come i soggetti sopra indicati) per

aver preso parte al volontario aggiramento della normativa federale perpetrato tesserando, per un brevissimo periodo di tempo, il calciatore Quetti per la Società US Lario, con conseguente e quasi immediato passaggio alla Società Calcio Como, al fine di non pagare il dovuto premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio. All'esito degli accertamenti eseguiti durante le indagini, infatti, il Tettamanti, pur non essendo tesserato per la Società Calcio Como, risulta aver fattivamente operato nel corso della vicenda oggetto del presente procedimento, come detto, contribuendo ad eludere la descritta normativa federale.

Le medesime condotte comportano la responsabilità diretta della Società US Lario (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS), in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente, Marco Cairoli.

In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti ed alla Società deferita.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall'atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per Giorgio Bressani;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Calcio Como Srl.

Accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Marco Cairoli, l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- a Enrico Tettamanti, l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- alla Società US Lario, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).

Il deferimento

Con nota del 17/11/2014, il Procuratore federale aggiunto Dott. Gioacchino Tornatore, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

1) il Sig. Stefano Mammarella, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013 - 2014 per la Società Acqua e Sapone C5, già tesserato con la Società Montesilvano C5, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS) in relazione all'art. 10, commi 2 e 4, stesso Codice, e con riferimento all'art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due richieste di tesseramento per più Società sportive;

2) il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente dell'ASD Pescara C5, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del CGS) in relazione all'art. 95 bis

comma 1, lett. b delle NOIF, per aver posto in essere trattative dirette con il calciatore Stefano Mammarella, senza preventiva autorizzazione scritta della Società titolare del contratto;

3) la Società ASD Pescara Calcio 5, per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio Presidente, Sig. Fabrizio Iannascoli.

Il patteggiamento

Alla riunione del 11.12.2014 i deferiti Stefano Mammarella, Fabrizio Iannascoli, la Società ASD Pescara C/5 e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 18.12.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Stefano Mammarella, Fabrizio Iannascoli e la Società ASD Pescara C/5, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Mammarella, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per il Sig. Fabrizio Iannascoli, sanzione della inibizione di giorni 20 (venti), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 15 (quindici); pena base per la Società ASD Pescara C/5, sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 150,00 (€ centocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per il Sig. Stefano Mammarella;
- inibizione di giorni 15 (quindici) per il Sig. Fabrizio Iannascoli;
- ammenda di € 150 (€ centocinquanta/00) per la Società ASD Pescara C/5.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BONARDI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) - (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seq. del 30.6.2014).

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 17 – 2013-14, il Tribunale Nazionale Federale - sezione disciplinare - nell'ambito del deferimento a carico dei Signori Galli Lauro, Croatti Paolo, Orefice Pasquale, Di Tora Aquilino, Spinelli Giovanni e della Società Riccione Calcio 1929 e Real Rimini Siti FC Srl S.D., disponeva lo stralcio della posizione del Sig. Bonardi Giorgio attesa la mancata notifica allo stesso dell'avviso di convocazione, onerando la Procura federale dei relativi adempimenti.

A seguito di detto provvedimento espletati gli opportuni accertamenti, in data 25.11.2014 la Procura federale depositava atto di deferimento, corredato da documentazione provante l'avvenuta notifica al Sig. Giorgio Bonardi in data 10.9.2014.

Preso atto di ciò il questo Tribunale Federale ha fissato l'odierna riunione.

Il deferimento

Con atto del 30.6.2014 la Procura federale deferiva dinnanzi alla Commissione disciplinare nazionale, oggi Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Giorgio Bonardi, già Presidente dal 12 luglio 2012 al 21 agosto 2012 della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 37 delle NOIF, per aver effettuato alla LND una dichiarazione non suffragata dalle risultanze documentali, in occasione della comunicazione delle proprie dimissioni, il 21 agosto 2012, nella quale ha indicato come amministratore unico della Società il Sig. Paolo Croatti, che non ha mai rivestito tale carica e che, a tale data, non era neppure socio della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, avendo ceduto il 1^o agosto 2012 le proprie quote alla Società Virginia Yachts Sas di Orefice Pasquale & C., condotta specificatamente descritta nella parte motiva.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato non faceva pervenire scritti e/o memorie difensive, né era presente alla seduta fissata.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Bonardi Giorgio in ordine alle violazioni ascritte, formulava la richiesta di mesi 6 (sei) di inibizione oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

In via preliminare, questo Collegio osserva che, trattandosi di deferimento depositato prima dell'entrata in vigore del nuovo CGS, si applicano le norme procedurali relative alla previgente normativa, in applicazione del principio del “*tempus regit actum*”.

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il procedimento in oggetto, trae origine da alcune notizie di stampa apparse su vari quotidiani locali e Nazionali e riferite alla gara di serie D (gir. D) San Miniato Tuttocuoio – Riccione Calcio 1929 in programma domenica 2 settembre 2012 e non disputata per la presenza contemporanea di due squadre di Riccione che sostenevano entrambe di essere legittimate a giocare l'incontro. Nell'ambito della conseguente attività di indagine, sono emerse numerose condotte rilevanti ai fini disciplinari da parte dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda.

In particolare per quanto riguarda l'odierno deferito, l'indagine ha appurato che Bonardi Giorgio, oltre ad avere intavolato trattative per la cessione della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. e a discutere le cariche e gli assetti societari con un tesserato di altra Società, in data 21.08.2012, in occasione delle proprie dimissioni come Presidente, inviava una comunicazione alla LND Dipartimento Interregionale, in cui indicava come amministratore unico della Società un soggetto che non figurava neppure come socio, avendo ceduto le proprie quote fin dal 1 agosto 2012.

Orbene, l'aver effettuato una dichiarazione alla propria Lega di appartenenza, da parte del Presidente p.t. della Società, non suffragata dalle risultanze documentali, costituisce violazione regolamentare dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1 bis CGS in relazione all'art. 37 NOIF che obbliga espressamente le Società a comunicare, alla propria Lega o Comitato, i nominativi dei dirigenti ed i collaboratori e, del pari, a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'organigramma societario.

Sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a Bonardi Giorgio l'inibizione per mesi 6 (sei).

(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO PELLICORI (Presidente della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE - (nota n. 3753/1181 pf13-14 SS/fda del 27.11.2014).

La Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare:

- il Sig. Pellicori Mario, Presidente della Società ASD SS Rende, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito e, comunque, non impedito al Sig. De Angelis Stefano di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento con la stessa Società, fatto consumato dal 01/07/2013 sino al 10/10/2013;
- la Società ASD SS Rende, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Il deferimento

La Procura federale,

- visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1181 pf 2013/2014 avente a oggetto: *Presunta doppia attività svolta dal tecnico Sig. De Angelis Stefano, il quale tesserato per la Soc. SS Rende ed esonerato in data 11.10.2013,*

sebbene regolarmente retribuito fino al termine della Stagione Sportiva come da contratto depositato presso la LND, avrebbe svolto attività di Osservatore/Selezionatore per conto della AS Roma, organizzando uno stage per giovani calciatori, nonché per portieri;

- viste e valutate le memorie difensive depositate dal Sig. De Angelis Stefano e dalla Società SS Rende, con relativi allegati;

- ritenuto, sul punto, che il perfezionamento del tesseramento e, quindi, la possibilità di esercitare a pieno titolo l'attività tecnica a favore di una Società, è riferibile esclusivamente al momento in cui la data del tesseramento viene formalmente inserita da parte del Settore Tecnico nell'anagrafica nominativa, circostanza, peraltro, opportunamente codificata dal comunicato Ufficiale n° 89/13-14 della Lega Nazionale Dilettanti, che determina un preciso obbligo da parte dell'allenatore di depositare la documentazione necessaria per assolvere a tale incombenza e, quindi, conseguenzialmente, richiama un successivo obbligo di sorveglianza, acchè tale adempimento si sia opportunamente perfezionato;

- osservato che, nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. l'audizione del Sig. Stefano De Angelis; 2. acquisizione della relazione istruttoria redatta dal collaboratore della Procura federale e la relativa documentazione allegata;

- acquisito l'esposto presentato dalla Società SS Rende nella quale evidenziava la posizione del tecnico De Angelis Stefano, tesserato nella stagione sportiva 2013/14 con la SS Rende, esonerato in data 11.10.2013, ma regolarmente retribuito sino al 30.06.2014, con peculiare riguardo alla circostanza che il tecnico, dopo l'intervenuto esonero, avrebbe svolto l'attività di Osservatore per la Calabria per conto della AS Roma e che nel mese di giugno 2014 avesse organizzato uno stage per i portieri presso una struttura sportiva di Cosenza;

- considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. De Angelis Stefano la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici quale allenatore di base, codice 108.941, con tesseramento per la stagione 2013/2014 a favore della Società SS Rende, a far data dal 10/10/2013 e con successivo esonero dal 11/10/2013;

- acquisito il foglio di censimento per la stagione 2013-2014 della Società SS Rende, partecipante al campionato Nazionale Serie D;

- letta la relazione del Collaboratore della Procura federale dalla quale è emerso, in sede testimoniale, che il Signor De Angelis Stefano nella Stagione Sportiva 2013/14, dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, è stato tesserato con la Società sportiva Rende Calcio e che in data 11.10.2013 veniva esonerato per motivi tecnici. In merito ad attività espletate a favore di altre Società, quale osservatore o incaricato con altre forme collaborative, il Sig. De Angelis negava tale circostanza, dando comunque atto che spesso si recava presso strutture sportive di altre categorie (Serie D e Lega Pro) al fine di vedere partite per visionare eventuali giocatori giovani da poter utilizzare nelle sue squadre future. In riferimento al fatto se nei mesi di aprile e giugno 2014, avesse organizzato uno stage per portieri e giovani calciatori presso impianti sportivi siti in Cosenza, riferiva di non aver partecipato, né assunto ruoli organizzativi, a stage di giovani calciatori, così come dedotto nell'esposto della Società Rende;

- ritenuto che sia i riscontri probatori, sia la valutazione univoca degli elementi di prova acquisiti, costituivano cardine imprescindibile per testare la condotta violativa del tecnico Signor De Angelis Stefano, il quale nella stagione 2013-2014, ha svolto attività tecnica a favore della Società SS Rende dal 1/07/2013 sino al 11/10/2013 (data del suo esonero), tenendo conto che il perfezionamento del suo tesseramento con detta Società è avvenuto solamente in data 10/11/2012, come si può facilmente evincere comparando il certificato AS 400 del tecnico con le dichiarazioni rese in istruttoria (e nelle memorie difensive) dagli incolpati, documentazione tutta offerta in comunicazione alla Giudicante;
- ritenuto che la fase istruttoria ha rilevato incolpazioni anche a carico del Sig. Pellicori Mario, Presidente della ASD SS Rende, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. De Angelis Stefano di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento con la stessa, sino al 10/10/2013, il tutto in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF;
- ritenuto altresì che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società ASD SS Rende, alla quale appartenevano i deferiti al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;
- considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. De Angelis Stefano, iscritto nei ruoli del settore tecnico, si provvedeva con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il settore Tecnico.

Deferiva quindi innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- il Signor Pellicori Mario, Presidente della ASD SS Rende;
 - la Società ASD SS Rende;
- per rispondere delle violazioni evidenziate in epigrafe.

La memoria difensiva

I deferiti non depositavano memorie difensive

Il dibattimento

All'odierna riunione la Procura federale insisteva per l'addebito, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario Pellicori;
- ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la ASD SS Rende.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che al di là del comportamento posto in essere dal Tecnico in epoca successiva alla data del suo esonero, avvenuto in data 11/10/13, meritino peculiare attenzione i fatti verificatisi in epoca antecedente a tale esonero. Dall'indagine svolta dalla Procura federale è infatti emerso che la posizione rinvenuta in ambito federale del Sig. De Angelis Stefano, a seguito della consultazione dell'archivio del settore Tecnico della FIGC, prevede che il suo ruolo di allenatore (codice 108.941) in favore della Società SS Rende, con tesseramento per la stagione 2013/2014 risulti formalmente inserito soltanto a far data dal 10/10/2013, con successivo esonero a far data dal 11/10/2013. Ma le dichiarazioni rese dal Tecnico e le considerazioni svolte dalla Procura federale, precisano che l'effettivo periodo in cui le prestazioni professionali intercorse tra il Tecnico e la Società SS Rende, iniziarono a far data dal 01/07/13 (con corresponsione degli emolumenti sino al

30/06/14). La corretta possibilità di esercitare a pieno titolo l'attività tecnica a favore di una Società, è tuttavia riferibile al momento in cui la data del tesseramento viene formalmente inserita, da parte del Settore Tecnico, nell'anagrafica nominativa. È quindi pacifico che tale tesseramento, limitatamente al periodo 01/07/13 e sino al 10/10/13, non risultava vigente presso il Settore Tecnico della FIGC, per cui sussiste la violazione dell'art. 38 co. 1 NOIF a carico della Società e dei suoi Preposti per aver consentito, o comunque non impedito al Sig. Stefano De Angelis di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento, con la ASD SS Rende, dal 01/07/2013 sino al 10/10/2013.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale, Sez. disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario Pellicori;
- ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la Società ASD SS Rende.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all'epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014).

Il deferimento

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 s.s. 2014/2015 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, rilevata l'omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 32 quinquies, comma 5 CGS.

Con successivo atto di deferimento del 16.12.2014, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l'azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. sezione disciplinare il Sig. Scollo Francesco, all'epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920 per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, per aver pattuito con il Sig. Gian Luigi Staffa per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, un accordo economico pari ad € 15.000,00 superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni al momento della stipula.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e l'attuale vice – Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, mentre non è comparso Scollo Francesco. La Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Scollo Francesco e della Società ASD Civitavecchia 1920 in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste:

- per Scollo Francesco l'inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Civitavecchia l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il rappresentante della Società ha chiesto, in via principale, il proscioglimento della stessa attesa l'inesistenza del tesseramento in oggetto e comunque l'assenza di titolo

rappresentativo della Società da parte del Sig. Scollo Francesco all'epoca dei fatti, in subordine, l'applicazione di una sanzione contenuta al minimo.

L'Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata la incompletezza della documentazione acquisita relativamente alla posizione del deferito Scollo Francesco e segnatamente all'effettivo status del predetto; dispone a cura della Procura federale l'acquisizione presso il competente ufficio del Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di idonea certificazione attestante lo status di tesseramento del deferito Scollo Francesco all'epoca dei fatti. Dispone altresì la sospensione del termine di cui all'art. 34 bis, CGS.

(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ONOFRIO ORTUGNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 3969/1003 pf13-14 SS/fda del 2.12.2014).

Il deferimento

La Procura federale, con nota del 2 dicembre 2104, visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS;

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1003 pf 13-14;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini;

deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

- il Sig. Onofrio Ortugno, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD Licata 1931, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con Com. Uff. n. 1 per la S.S. 2012/2013 del 1/7/2012, per aver pattuito in qualità di rappresentante della Società ASD Licata 1931, con il Sig. Giuseppe Romano per la conduzione tecnica della Prima Squadra per la Stagione sportiva 2012/2013, un accordo economico pari ad € 13.000,00, superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative vigenti al momento della stipula.
- la Società ASD Licata 1931 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai Sig.ri Onofrio Ortugno e Giuseppe Romano;

La Procura federale riferiva che il procedimento era pervenuto nei suoli uffici corredato dai seguenti documenti, costituenti elementi di prova:

la nota del Collegio Arbitrale presso la LND del 20.5.2014;

la comunicazione della decisione inviata dal Collegio Arbitrale al Sig. Giuseppe Romano ed alla ASD Licata 1931, con allegato Com. Uff. n. 5 S.S. 2013/2014 della decisione in relazione alla vertenza n. 30/34;

Che con la nota suddetta del 20.5.2014 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. aveva rimesso alla Procura federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal Sig. Giuseppe Romano, iscritto nei ruoli del settore tecnico quale allenatore Professionista di II Categoria e la Società ASD Licata 1931 inerente al mancato pagamento dei compensi pattuiti per la S.S. 2012/2013, segnalando nel contempo che le parti, nell'accordo

economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall'intesa fra la LND e l'A.I.A.C..

Veniva richiamata la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al Com. Uff. n. 5 S.S. 2013/2014, che in relazione alla vertenza n. 30/34, nel far obbligo alla Società ASD Licata 1931 di corrispondere all'allenatore Giuseppe Romano la somma complessiva di € 3.570,00, rimetteva gli atti alla Procura federale *"per avere le parti in causa stabilito nell'accordo tipo, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali"*, come da Com. Uff. n. 1 del 1.7.2012 della LND e dal protocollo d'intesa tra la L.N.D. - A.I.A.C. del 1/9/2009 per gli allenatori di Società dilettantistiche minori.

Considerato, inoltre, che dalla consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC il Sig. Giuseppe Romano, figurava nei ruoli, quale allenatore Professionista di II Categoria, codice 35.686, con tesseramento nella stagione 2012/2013 a favore della Società ASD Licata 1931.

Riteneva che dai fatti esposti e sopra riportati, emergevano comportamenti in violazione della normativa federale, come precisato nel capo d'incolpazione formulato nel deferimento di cui sopra.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per Onofrio Ortugno;
- ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Licata 1931.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il Tribunale federale nazionale disciplinare; in esito all'odierna riunione decideva come segue.

Motivi della decisione

I fatti ascritti ai suddetti deferiti risultano materialmente, univocamente accertati dalla documentazione in atti relativi al giudizio introdotto in ordine alla vertenza economica intrapresa da Romano Giuseppe, iscritto nei ruoli di allenatore professionista di II categoria con tesseramento a favore della Società ASD Licata 1931 nei confronti di quest'ultima Società, per ottenerne il pagamento del premio di tesseramento pattuito di € 13.000,00; somma superiore ai massimali previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza della squadra in questione (si veda a riguardo la nota 20.05.2014 del Segretario del Collegio arbitrale LND relativa a vertenza 30/34 e la decisione del Collegio arbitrale C.U. n. 58 2023/2014).

Nei suddetti comportamenti come sopra accertati, si ravvisano gli estremi delle violazioni come contestate ai deferiti, estrinsecando l'inosservanza del primario dovere di probità e lealtà come codificato all'art. 1 bis comma 1 CGS da parte del tesserato; e dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS a carico della Società ASD Licata 1931.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, infligge:

al Sig. Onofrio Ortugno, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);

alla Società ASD Licata 1931 l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio